

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 E 414 C.P.C.

**con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte
e istanza di notifica per pubblici proclami ex art.151 cpc**

Per la sig.ra **Giovanna Calì**, nata a Roccapalumba (Pa) il 23.06.1972, ivi residente in via Portella n.1 (C.F: CLAGNN72H63H428M), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Sonia Bellavia, (C.F.: BLLSN076H59A089h) presso lo studio della quale elett.te domiciliata in Favara, nella via Capitano E. Basile, 13, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 0922-660557, ovvero all'indirizzo pec soniabellavia@avvocatiagrigento.it.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma al Largo Trastevere n.76/A;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via fattori,60 cf 80018500829;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via S.Lorenzo312/G cf 8001200824;
- Tutti i docenti inseriti negli elenchi (bollettini) dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità' per l'a.s. 2016/2017 (pubblicati contestualmente in data 29.07.16 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale) e che vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente in assenza di "precedenze" previste dal ccnl o ex lege potenziali resistenti

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE

Di tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge, di contratto e in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti nella domanda, con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla scrivente .

PREMESSO

La ricorrente è attualmente docente di ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato su posto comune, presso l'Istituto Comprensivo (MIIC85500G) in via dei Salici a Legnano (AMBITO LOM0000026) (ALL. 1), assegnata provvisoriamente per l'anno scolastico 2016/17, ricongiungimento per esigenze familiari, all'Istituto Comprensivo Ficarazzi/Tesoro con sede a Ficarazzi (Pa).

In particolare, la docente dopo aver conseguito due abilitazioni all'insegnamento nella scuola primaria, in virtù del superamento di appositi concorsi pubblici ordinari nel 1991 e nel 1992,



veniva inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'ambito territoriale di Palermo e prestato 17 anni di servizio, cd. pre-ruolo, nella provincia di Palermo. (ALL.2)

In data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex L. n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c (cd. FASE C provenienti da GAE), (ALL.3) veniva immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria (con punteggio da Gae pari a 274), con assegnazione per l'anno scolastico 2015/16 alla sede provvisoria I.C. "Amari Roncalli Ferrara" in Palermo (ALL.4) e con presa di servizio a partire dal 25/11/2015 nella sede I.C. "Alia- Roccapalumba – Valledolmo".

In virtù dell'obbligo imposto dalla richiamata Legge n. 107/2015, la sig.ra Calì **presentava** - tramite il sito del Miur "*Istanze On Line*" **regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola primaria, posto comune, con un punteggio pari a 69 punti** (così ripartiti: 51 per gli anni di servizio, 12 per le abilitazioni, 6 per i figli minori) esprimendo le seguenti preferenze territoriali ("AMBITI") (ALL.5) disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento (*CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 e della relativa O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 All. 6*):

- **SICILIA**

AMBITI,0021,0017,0018,0019,0020,0022,0012,0006,0007,0009,0010,0013,0014,0015, 0016, 0004,0005,0027,0028,0025,0026, 0023,0024,0011;

- **-CALABRIA**-AMBITI 0009,0012,0001,0003, 0007;

- **-CAMPANIA**- AMBITI 0012, 0023, 0007;

- **-LAZIO** - AMBITI 0001,0021.

Invece, contrariamente a quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità la ricorrente, in data 29 Luglio 2016, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it), nel quale veniva assegnata definitivamente in LOMBARDIA- AMBITO LOM0000026,ambito non richiesto, a circa 1.500 km dal proprio nucleo familiare (ALL.7).

Inoltre, in pari data (29.07.2016), il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola primaria a seguito della mobilità.

Orbene, dall'esame dei suddetti elenchi ufficiali l'istante ha potuto constatare, con suo estremo disappunto e rammarico, quanto segue:

NEGLI AMBITI TERRITORIALI RICHIESTI DALL'ISTANTE, I POSTI DISPONIBILI SONO STATI ASSEGNATI A NUMEROSI ALTRI CANDIDATI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA FASE DELLA RICORRENTE MA CON PUNTEGGIO INFERIORE

Infatti, dall'analisi dei predetti elenchi,riportanti i trasferimenti a livello nazionale, emerge che negli Ambiti e/o Province espressi nell'ordine di cui alla domanda dalla ricorrente, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola primaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierna istante (appartenenti cioè alla stessa Fase cd. C - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da GAE), vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa, in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o *ex lege* !!! Ciò si è verificato -



come si può facilmente evincere dall'allegato *elenco dei docenti contro interessati* estratto dagli elenchi ufficiali del Miur – con particolare riferimento alla Provincia di Palermo nei cui ambiti sono stati assegnati tutti i posti disponibili ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente.(ALL.8).

Alla luce di tali considerazioni, l'insegnate Calì si vede costretta a proporre ricorso dinanzi l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito per i seguenti

MOTIVI

IN FATTO E IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO

In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Oggetto della vertenza è il mancato trasferimento in FASE C per l'anno scolastico 2016/17 nella sede richiesta, ricollegata all'esigenza di ricongiungimento alla famiglia nonché al comune di residenza per ragioni di diritto. Sul punto l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in FASE C non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo ella a tutti gli effetti già una dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A per l'anno scolastico 2016/2017 e della relativa O.M n.241/2016 dell'08.04.2016.

Pertanto, la posizione giuridica della ricorrente corrisponde ad una posizione di "diritto soggettivo", poiché concerne la sua richiesta, di essere correttamente inserita nelle graduatorie per il trasferimento nella sede auspicata, in virtù del possesso di validi titoli di precedenza e requisiti previsti dalla legge.

1.1 Sulla competenza territoriale

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente, in quanto l'insegnante attualmente presta servizio nell'Istituto Comprensivo del Comune di Ficarazzi, assegnata provvisoriamente per l'a.s 2016/17, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione dei rapporti"*.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez.



lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di "garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria".

SUL FUMUS BONI IURIS

2.1. PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO SULLA MOBILITA' (art. 6 L. n. 107/2015 – CCNI SULLA MOBILITA' – O.M. n. 241/2016)

Innanzitutto si ritiene sussistente il *fumus boni iuris*, vista l'alta probabilità di accoglimento, nel merito, delle ragioni addotte dalla ricorrente, sia alla luce dei fatti sin qui esposti, i quali dimostrano già da soli la sussistenza di **gravi** e **palesi** errori **materiali** commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e gestione dei movimenti di trasferimento in questione, sia alla luce delle argomentazioni che seguono.

Il comportamento tenuto dal MIUR nella procedura di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016 si appalesa come gravemente lesivo innanzitutto dei più elementari principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori.

La legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) hanno **imposto** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16 la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ed ottenere la titolarità su ambito territoriale. Si è introdotta, dunque, una speciale ipotesi di "mobilità obbligatoria" per tali docenti, costretti a presentare domanda, pena il trasferimento d'ufficio (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI successiva O.M. n. 241/2016 (attuativa del CCNI)

L'operato delle amministrazioni convenute con riguardo alla gestione della posizione della ricorrente si configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del suo diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione di almeno una delle sedi espresse in domanda.

Ciò in aperta **violazione anche con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti dell'08.04.2016. Quest'ultimo, infatti, all'art. 6 (FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI)** nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma, stabilisce: "*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*" Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: "*Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1*". Quest'ultimo, al paragrafo relativo alla "EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI", stabilisce: "*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le*



richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

2.2 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. Non vi è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie, palesemente ed apertamente violato la richiamata normativa contrattuale in materia. Inoltre, risulta, altresì, violato **“il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.** Detto principio, infatti, vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (Tribunale di Trani. Sez. Lav. Ord.za n. 28744 del 14.09.2016).

Si deve sottolineare, infine, che il TAR adito da altri docenti, con ordinanza del 23.06.2016 (RG 6565/2016), ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia dell'O.M. 241/2016 nella parte in cui consente soltanto ai docenti assunti entro l'anno 2014/15, la facoltà di proporre domanda di mobilità, con facoltà di acquisire la titolarità in una delle sedi indicate nel primo ambito territoriale, e nella parte in cui permette ai vincitori del concorso 2012, di proporre domanda confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto assegnazione provvisoria, diversamente agli assunti provenienti dalle GAE (la cui graduatoria è precedente rispetto alle graduatorie ex concorso 2012 e in cui la ricorrente è tra i primi posti con punteggio di 276).

Tale disparità di trattamento è illegittima tra chi ha vinto un concorso nel 2012 e chi ha vinto lo stesso concorso per ben due volte nel 1991 e nel 1994, inserito nelle GAE da tempo, con 17 anni di servizio.

Sul punto, la Cassazione Civ. Sez. Lav. N.280/2016, su una fattispecie analoga, ha affermato che “ il criterio che maggiormente tutela il legittimo affidamento degli idonei inseriti in graduatorie è quello di utilizzare le graduatorie formate in data anteriore, in quanto trova applicazione un criterio cronologico, il quale può essere derogato dalle Amministrazioni solo a fronte di particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti,” che nel caso di specie, sono del tutto assenti.

Non vi è dubbio, sulla lesione dei più elementari diritti di una lavoratrice che dopo tanti anni di servizio continuativo nella provincia di Palermo, da precaria, ottiene la sua sede definitiva di lavoro a circa 1.500 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, ma soprattutto dalla sua famiglia.

Si tratta chiaramente di un malfunzionamento delle procedure informatiche adottate dal Miur ed in particolare del famigerato **“algoritmo segreto”**, a tutt'oggi rimasto tale nonostante le continue richieste di pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali, che avrebbe gestito l'elaborazione dei movimenti e l'assegnazione delle sedi ai docenti coinvolti.

Nel caso in esame, la Sig. ra Calì **pur avendo maturato ai fini della mobilità un punteggio altissimo, pari a 69**, si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Lombardia 0026, pur non avendolo richiesto, mentre altri docenti con punteggi nettamente inferiori e non inseriti nelle GAE, ma in graduatorie recenti di merito, formatesi dopo il concorso 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia.



A titolo esemplificativo : Adamo Debora, punti 23- Ambito Sic.0019; Alba Daniela , punti 24- Ambito Sic. 0018; Daidone Piera, punti 27- Ambito Sic 0019, Raniolo Maria Concetta, punti 65- Ambito Sic 0023, Donato Donatella punti 36- Ambito Sic. 0016 ecc..

La violazione del principio del merito è ancor più evidente se si considera lo stesso operato del Miur in sede di proposte di conciliazione, promosse dalla docente Loredana Imburgia, punti 6, a cui è stato assegnato Ambito Territoriale Sicilia 003, in luogo dell'originario in Lombardia; Arcara Provvidenza, punti 27 dal Piemonte è stata trasferita in Sicilia Ambito Sic.0021 o Labita Maria Pia punti 61, su posto comune e non per adulti in Ambito Sic 0027, tutte con un punteggio inferiore alla ricorrente. (All.9 convocazione per la conciliazione del 31.08.16).

Sul punto il Consiglio di Stato è costante nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento di docenti, applicando i principi fondamentali sanciti nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n.41/2011), più precisamente in applicazione del principio merito ha ritenuto che **“ il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio”** (Cons.Stato Sez.VI, 2119/2011)

2.3 VIOLAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI

Orbene, da tali errori e/o comportamenti dell'amministrazione convenuta è emersa certamente una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra quei docenti che hanno beneficiato della conservazione e/o assegnazione della sede di servizio in uno degli ambiti richiesti e la ricorrente che, nonostante il superiore punteggio, si è vista assegnare ad una sede così penalizzante (per sé ed i propri affetti).

Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che tale assegnazione sia stata effettuata in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97. Appare evidente la violazione di tale articolo, il quale istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal Miur in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione e lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Risulta, altresì, chiara la violazione del **diritto al lavoro**, vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente riconosciuto e tutelato come fondamentale ed inviolabile in tutte le sue esplicazioni (artt. **1, 2, 4, 35, 36, 37 ss Cost.**).



In quanto in virtù del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il trasferimento a centinaia di km dal luogo di residenza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per la stessa di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali e, non da ultimo, economico-finanziarie. Dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” nella provincia di Palermo, l’istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, aveva finalmente sperato di poter realizzare le proprie legittime aspettative lavorative, in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali. Per effetto del trasferimento impugnato, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustata in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale.

E’ OPPORTUNO SOTTOLINEARE che, secondo un orientamento costante, tutti i Tribunali Sezione Lavoro, a cui i docenti si sono rivolti a causa dell’errato operato del Miur nella fase di mobilità FASE C su tutto il territorio nazionale, per gli evidenti errori materiali dovuti all’errato funzionamento di questo famigerato algoritmo, sono concordi nel ritenere: **“l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Caserta 0008, indicato dall’istante quale prima preferenza, a docenti con punteggio inferiore,così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all’art.97 Cost. ..”**(Trib. Napoli Sez. Lav Ord.za del 31.10.2016 RG10589/16) (ALL.10) conforme (Trib.Taranto Ord.za RG 794/2016 del 20.09.2016, Trib. Salerno Ord.za n.2297/2016, Trib. Nocera Inferiore Ord.za del 13.10.2016, Trib. Lecce Ord.za n.44352 del 20.10.2016 ecc..) Tale principio è stato ribadito anche dal Tribunale di Palermo nella recente ordinanza n. 47297/2016 del 21.11.2016 RG N.10913/2016 (ALL.11)

SUL PERICULUM IN MORA -

Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’amministrazione convenuta, che rivela l’esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole **di tutela immediata** e che vede leso il diritto soggettivo dell’attuale ricorrente al trasferimento presso una diversa sede di lavoro (tra quelle “preferite”) rispetto a quella assegnatale d’ufficio. Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d’urgenza all’esito della convocazione delle parti), espone la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.

E’ altamente probabile, infatti, che il giudizio verrà definito in tempi tali da non permettere alla ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta l’assegnazione su una delle sedi scelte ed ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità ovvero in via di assegnazione ad altri candidati (si pensi alle assunzioni dei docenti inseriti nelle GAE in corso in questi giorni in varie province o



alle numerose riassegnazioni, anche in autotutela, a seguito di ricorsi e reclami). Sono ancora in corso, inoltre, numerosissime procedure di conciliazione con docenti della primaria che potrebbero risolversi, come già è accaduto, con l'assegnazione ai docenti ricorrenti di una delle sedi di interesse dell'istante. Si tratterebbe, insomma, della lesione di un bene giuridico non patrimoniale (anche in termini di perdita di chance) che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza con richiesta di provvedimento favorevole pronunciato *inaudita altera parte*.

Inoltre, solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Pertanto, si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr. tra molte, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). **Non meno gravi i pregiudizi che subirebbe la ricorrente dal punto di vista familiare.**

Il provvedimento di assegnazione definitivo, per la sede di lavoro, in una Scuola così lontana dalla propria residenza, risulta essere altamente penalizzante ed ingiusto per la docente, trattandosi di un Ambito della LOMBARDIA, dalla stessa **mai richiesto** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare. Infatti, la Sig.ra Calì è madre di due figli minori, moglie di titolare di una attività commerciale (Bar-Tabacchi) a Roccapalumba, unica referente convivente di due genitori anziani, entrambi invalidi (All. 14).

La Sig.ra Calì è l'unica persona che può assistere quotidianamente la madre, Sig.ra Fusci Adele, invalida al 100% , riconosciuta soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge del 05 febbraio 1992 n.104, come attestato nella dichiarazione personale prodotta ai fini dell'assegnazione provvisoria (ALL.12, All.13). Tale particolare situazione familiare ha permesso alla docente Calì, di usufruire della precedenza prevista dal CCNI per le operazioni di assegnazione provvisoria per l'anno 2016/17, pertanto, e solo per quest'anno, di ottenere tale assegnazione provvisoria a Ficarazzi, vicino casa.

Di certo però, il trasferimento definitivo dell'insegnate, nel prossimo anno scolastico, a 1500 km di distanza da casa, comporterebbe un grave pregiudizio sia ad una persona invalida, che necessita di assistenza continua, sia danni irreversibili per la stabilità dell'intero nucleo familiare.



Infatti, la ricorrente ha due figli minori, Sandra e Giuseppe, di anni 14 ed 8, che frequentano la scuola a Roccapalumba, a cui, inevitabilmente, il trasferimento della madre comporterebbe, alla loro età, prossimi al particolare momento dell'adolescenza, un grave danno psicologico.

Di recente il Tribunale di Pavia, in una situazione analoga, con l'ordinanza del 11.11.2016 ha stabilito che “ il trasferimento della madre di un figlio in età scolare comporta un **vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare**”, facendo appello ai principi costituzionali sanciti dall'art. 30 della Cost. : “ diritto- dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli”; dall'art.31 della Cost. che : “tutela la maternità e l'infanzia” oltre che dall'art.37 della Cost. il quale sancisce “ l'adempimento dell'essenziale funzione familiare”.

Infine, questo trasferimento comporterebbe anche un **pregiudizio economico**, in quanto le notevoli spese per stabilirsi nella nuova sede di servizio in LOMBARDIA - Legnano (viaggio, vitto, alloggio) che l'istante dovrebbe sostenere, la costringerebbero a versare in condizioni di vita precarie.

Tanto premesso e considerato in fatto ed in diritto, ritenuti sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris e del periculum in mora*, la signora **Giovanna Calì** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669bis e 700 c.p.c., ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **In via preliminare**, sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede Lombardia Ambito 0026 – Legnano, in luogo dell'Ambito Territoriale Sicilia 0021, ad essa spettante, o in una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Palermo) nelle more della verifica, con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio.

- **In subordine**, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, e ordinare all'amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo la Sig.ra **Calì Giovanna** presso l'Ambito Territoriale Sicilia 0021 o in una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Palermo) nelle more della verifica, con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta



applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio.

- Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione di spese a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano:

- ALL.1: Proposta di contratto triennale
 - ALL.2: dichiarazione di servizio
 - All. 3: proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex L. n. 107/2015
 - ALL.4: Contratto a tempo indeterminato
 - ALL.5: domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria
 - ALL.6: CCNI mobilità provvisoria
 - ALL.7: Assegnazione definitiva ambito Milano
 - ALL.8: Bollettino trasferimenti
 - All.9: Convocazione per conciliazione
 - All 10 : Ordinanza del Trib. Napoli Sez. Lav del 31.10.2016 -RG10589/16
 - ALL.11: Ordinanza del Trib. di Palermo n. 47297/2016 del 21.11.2016 -RG N.10913/2016
 - ALL.12: certificazione di invalidità Fusci
 - ALL.13: Dichiarazione personale per usufruire della precedenza in fase di assegnazione provvisoria
 - All.14: Stato di famiglia
- Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che è stato versato il contributo unificato di euro 259,00.

Palermo 26.11.2016

Avvocato Sonia Bellavia

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso,

PREMESSO CHE:

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'elenco (bollettino) dei trasferimenti del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (pubblicati contestualmente in data 29.07.16 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale);
- ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;
- al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;



-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura* [ex art. 700c.p.c.; ndr] *nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]*10»;

-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fa

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti contro interessati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «... *i docenti attualmente contro interessati alla assegnazione definitiva della ricorrente interprovinciale AAAA in una delle Sedi di servizio nell'Ambito Territoriale Palermo attualmente assegnata a docente in posizione in graduatoria peggiore rispetto a prima*»;
- d) Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Palermo 26.11.2016

Avv. Sonia Bellavia

